

proposta di legge n. 80

a iniziativa dei Consiglieri Minardi, Mastrovincenzo, Busilacchi, Giancarli,
Biancani, Traversini, Urbinati, Giacinti, Talè, Marconi, Volpini

presentata in data 10 agosto 2016

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1985 N. 24
“INTERVENTI PER FAVORIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DELLE
STRUTTURE DELLE ASSOCIAZIONI CHE PERSEGUONO LA TUTELA E LA
PROMOZIONE SOCIALE DEI CITTADINI INVALIDI, MUTILATI E HANDICAPPATI”

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge mira a valorizzare il ruolo delle associazioni rappresentative degli invalidi civili, per servizio, per lavoro e dei portatori delle diverse disabilità sensoriali, presso la Regione, gli enti locali e gli enti dipendenti dalla Regione medesima, al fine di favorire l'adozione di politiche idonee a rispondere più efficacemente alle problematiche dei cittadini invalidi e portatori di disabilità con particolare riferimento ai settori dell'educazione, del lavoro, formazione professionale, trasporti, assistenza sociale e sanitaria, turismo, sport.

Due sono i versanti su cui appare necessario coinvolgere le associazioni suddette. Il primo attiene all'informazione del decisore politico in ordine alle problematiche emergenti, all'efficacia dei servizi e delle politiche poste in essere in favore di soggetti invalidi o portatori di disabilità. A tal fine è in particolare prevista la consultazione per gli atti più significativi adottati dalla Regione dell'UNMS per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità per servizio, dell'ANMIL per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità sul lavoro, dell'ANMIC per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità civile, dell'ENS per le tematiche e le problematiche inerenti il sordomutismo, dell'UIC per le tematiche e le problematiche inerenti la disabilità visiva e della FAND per le tematiche riguardanti in generale la disabilità.

Con questo si vuol riconoscere l'importante funzione svolta dalle associazioni storiche che compongono la FAND (Federazione delle associazioni nazionali disabili) che, nella regione Marche, hanno circa 30.000 iscritti e seguono circa 300.000 assistiti, hanno inoltre sedi in tutte le province della regione e delegazioni in moltissimi comuni raggiungendo una capillare copertura di tutto il territorio regionale.

Il secondo versante attiene alla realizzazione di servizi in favore di disabili. La proposta prevede infatti che gli enti dipendenti dalla Regione possano, sulla base dei principi di sussidiarietà, delegare alle associazioni rappresentative degli invalidi e dei portatori di disabilità lo svolgimento di compiti e funzioni non attribuite in via esclusiva alla pubblica amministrazione, garantendo in tal maniera servizi più duttili ed efficaci.

La proposta è finanziariamente neutra; con essa infatti si prevedono esclusivamente modalità di formazione degli atti regionali più rispondenti ai bisogni dei destinatari mediante il loro coinvolgimento nella decisione; modalità di erogazione dei servizi maggiormente idonee a soddisfare le esigenze dei cittadini interessati delegando funzioni sulla base di principi di sussidiarietà orizzontale, modalità di erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale 24/1985 che assicurino il finanziamento di associazioni operanti su più parti del territorio regionale.

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 24/1985)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 24 (Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati) è aggiunto il seguente:

“1 bis. La Regione valorizza inoltre il ruolo delle associazioni indicate al primo comma presso l'amministrazione regionale, gli enti locali e gli enti disciplinati con legge regionale con particolare riferimento agli ambiti connessi all'educazione, lavoro, formazione professionale, trasporti, assistenza sociale e sanitaria, turismo, sport e a quanto possa essere ritenuto di valenza primaria per l'integrazione sociale e l'elevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali, ivi comprese le implicazioni connesse alla vita familiare e di relazione.”.

Art. 2

(Introduzione dell'articolo 1 bis nella l.r. 24/1985)

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 24/1985 è inserito il seguente:

“Art. 1 bis

1. La Regione al fine di garantire un'adeguata rappresentanza degli interessi e dei bisogni delle diverse categorie di mutilati ed invalidi, nell'elaborazione degli atti normativi e programmatori di propria competenza consulta:

- a) l'UNMS per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità per servizio;
- b) l'ANMIL per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità sul lavoro;
- c) l'ANMIC per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità civile;
- d) l'ENS per le tematiche e le problematiche inerenti il sordomutismo;
- e) l'UIC per le tematiche e le problematiche inerenti la disabilità visiva;
- f) la Federazione delle associazioni nazionali disabili (FAND) per le tematiche e problematiche riguardanti più aspetti della disabilità ed invalidità, unitamente alle associazioni indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) per quanto di loro competenza.

2. Per le finalità previste da questo articolo è istituito l'elenco dei rappresentanti delle associazioni indicate al comma 1. L'elenco è costituito con decreto del dirigente della struttura competente in materia di servizi sociali, che ne determina anche le modalità di tenuta.”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 24/1985)

1. Il primo comma dell'articolo 2 della l.r. 24/1985 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione riconosce e sostiene inoltre le altre associazioni, ivi compresa l'ANFAS, che hanno almeno due sedi operative nel territorio regionale e che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e disabili.”.

Art. 4

(Introduzione dell'articolo 4 bis nella l.r. 24/1985)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 24 /1985 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis

1. Gli enti disciplinati con legge regionale possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni indicate all'articolo 1 bis, per delegare ad esse lo svolgimento di compiti e funzioni che la legge non attribuisce in via esclusiva alla pubblica amministrazione.

2. Le convenzioni previste in questo articolo sono stipulate nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione degli Enti indicati al comma 1 e nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea.”.

Art. 5

(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione le associazioni indicate all'articolo 2 comunicano i nominativi dei loro rappresentanti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. Trascorso tale termine l'elenco è costituito sulla base dei nominativi pervenuti, salve le successive integrazioni.

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale; alla sua applicazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.